

PRETURA BOLOGNA

29 NOVEMBRE 1990

PRETORE: CICCONI
 PARTI: MUSSOLINI
 (Avv. Berselli)
 SINDACO P.T.
 COMUNE DI BOLOGNA
 (Avv. Michetti e Ferrerio)
 ENTE FERROVIE DELLO STATO
 (Avv. Stato)

**Onore e integrità morale •
 Persona defunta • Tutela •
 Legittimazione ad agire dei
 prossimi congiunti •
 Ammissibilità.**

A tutela dell'onore e dell'integrità morale della persona dopo la sua morte, sono legittimati ad agire i suoi stretti congiunti, sia perché le offese ledono il sentimento di pietà che essi nutrono nei confronti dell'estinto, sia perché esse arrecano pregiudizio all'onore, al decoro ed all'integrità morale loro personali, poiché dell'offeso essi portano il nome e rappresentano la naturale continuazione generazionale.

**Onore ed integrità morale •
 Tutela • Attribuzione di un
 crimine all'ideologia fascista •
 Assenza di prova • Fondatore di
 quella ideologia • Interesse ad
 agire dei familiari • Sussistenza.**

L'espressione « vittime del terrorismo fascista » apposta sulla lapide in memoria di un grave eccidio, comporta un giudizio storico morale di condanna anche di colui che dell'ideologia fascista fu il fondatore e l'ispiratore. È indubbio, pertanto, l'interesse della famiglia ad agire giudizialmente per impedire che la paternità del crimine, in difetto di prova, venga attribuita al movimento ideologico fondato dal proprio capostipite.

**Provvedimenti d'urgenza •
 Acquiescenza della parte lesa •
 Intervallo lungo di tempo •
 Pregiudizio imminente e
 irreparabile • Insussistenza •
 Tutela in via d'urgenza •
 Esclusione.**

Dal verificarsi del fatto lesivo non deve essere trascorso un intervallo di tempo così lungo (nel caso di specie 10 anni) da rendere inammissibile oltretutto impossibile la tutela in via d'urgenza.

Il Pretore a scioglimento della riserva che precede osserva quanto segue:

1) *Sull'interesse e la legittimazione attiva e passiva.*

Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva in capo al ricorrente e di legittimazione passiva relativamente ad alcune Associazioni intervenute.

In proposito, si sottolinea come il concetto di interesse ad agire o a resistere — necessario presupposto della legittimazione — abbia subito nel corso degli anni una costante evoluzione nel senso di riconoscere la possibilità di tutela anche ad interessi puramente riflessi, e, comunque di contenuto più ampio e non legati direttamente alla persona fisica offesa, purché ovviamente in qualche modo apprezzabili (si pensi, ad es. alla riconosciuta possibilità di costituzione di parte civile ad organizzazioni sindacali in processi di strage, ad organizzazioni femministe in procedimenti di violenza ecc.). Ciò, del resto, consente di dare una più esauriente risposta alla domanda di giustizia che non può che trarre giovamento da una più ampia partecipazione al dibattito processuale.

Per quanto concerne poi, in particolare, l'asserita carenza di interesse e, quindi, di legittimazione attiva da parte del ricorrente Vittorio Mussolini sotto il profilo che il medesimo non è figlio del Fascismo (che non ha, quindi, alcun interesse a tutelare) ma di Benito Mussolini, la cui memoria non può dirsi offesa dall'attribuzione al Fascismo di un fatto

accaduto circa 45 anni dopo la sua morte, si evidenzia come tale conclusione — anche alla luce delle considerazioni svolte — non possa venir condivisa.

Nel caso in esame, il ricorrente ha dichiarato di agire a tutela della memoria del padre, dell'onore della sua famiglia e suo personale, oltretutto di coloro che si riconoscono nella cultura fascista, ritenendo gravemente lesiva l'aggettivazione « fascista » apposta — a suo dire ingiustamente — su una lapide che ricorda un eccidio così grave.

Ciò premesso, si rileva, in linea astratta, come il nostro ordinamento riconosca tutela anche dopo la sua morte, ben potendo la memoria della medesima subire offese anche successivamente. In tal caso, gli interessi personali del defunto sono fatti propri dei suoi stretti congiunti i quali sono legittimati ad agire, sia, perché le offese ledono il sentimento di pietà che essi nutrono nei confronti dell'estinto e, quindi, a tutela dell'onore del medesimo, sia perché esse arrecano pregiudizio all'onore, al decoro ed all'integrità morale loro personali, poiché dell'offeso essi portano il nome e rappresentano la naturale continuazione generazionale. Può, pertanto, tranquillamente affermarsi che la menomazione del buon nome del defunto può risolversi nella menomazione del buon nome dei suoi prossimi congiunti.

Facendo applicazione di tali principi al caso concreto, non par dubbio che l'espressione « vittime del terrorismo fascista » (tra l'altro neppure « neofascista ») apposta sulle lapidi di cui trattasi, implichi non solo l'attribuzione in senso giuridico di un crimine ben preciso a elementi gravitanti nell'area neofascista, ma comporti inevitabilmente un giudizio storico morale di condanna anche di colui che dell'ideologia fascista (anche se soggetta nel tempo a cambiamenti ed a possibili degenerazioni) fu il fondatore e l'ispiratore.

È indubbio, pertanto, l'evidente interesse della famiglia Mussolini (... del cui stretto collegamento con il Fascismo sembra stranamente dubitarsi solo in questo procedimento) ad agire giudizialmente per impedire che la paternità di un crimine così orrendo, in difetto — a dire della medesima — di prova, venga attribuita al movimento ideologico fondato dal proprio capostipite.

Analogamente, se ad es. per assurdo taluno volesse affermare che gli psicanalisti (e, quindi, la psicanalisi) distruggono la personalità dei pazienti con riferimenti ai casi concreti trattati, ben potrebbero i discendenti diretti di Freud insorgere ed agire in giudizio a tutela della memoria del fondatore della psicanalisi e della loro stessa sensibilità di riflesso ingiustamente offesa.

II) Sulla proponibilità dell'azione.

Come è risaputo, l'azione in via di urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. può essere proposta allorché ricorrano il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora*; in altri termini occorre che esista — sia pure ad un esame necessariamente sommario delle prove e delle argomentazioni offerte — il buon diritto del ricorrente ad agire giudizialmente ed il pericolo nel ritardo e, cioè, la minaccia di un pregiudizio imminente ed irreparabile a tale diritto durante il tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria.

Proprio per ovviare a tale pericolo, il giudice può ove ne ricorrano i presupposti — « anticipare » la probabile futura decisione di merito, assicurandone provvisoriamente gli effetti.

Esaminiamo separatamente i due aspetti dell'azione proposta:

1) *Fumus boni iuris*. — Non è certamente questa la sede per dibattere sulla ideologia fascista non potendo qui trovare ingresso, se non del tutto marginalmente, argomentazioni che esulino dall'ambito giuridico e dal fine di giustizia che si intende perseguire, pur dandosi atto della complessità e dei molteplici aspetti di tale ideologia (che si possono evincere, ad esempio, anche dalla recente pubblicazione in Unione Sovietica da parte dello storico sovietico Lev Sergeevich Belousov, docente di Storia contemporanea dell'Italia alla Facoltà di storia dell'Università di Mosca della biografia di Mussolini: riproposto « come una figura molto complessa e non solo come tiranno, ma come uomo, come giornalista, politico, diplomatico, ecc. ») può indubbiamente affermarsi — consentendolo, tra l'altro, l'emanazione di disposizioni di ordine costituzionale (XII disp. trans.) e di leggi ordinarie

specifiche (r.d.l. 2 agosto 1943, n. 704; legge 3 dicembre 1947, n. 1546; legge 20 giugno 1952, n. 645) che il Fascismo fu dottrina politica certamente condannabile ed esecrabile nelle sue manifestazioni più aberranti quali nazismo, razzismo, perpetrazione o connivenza in eventuali e comprovati episodi delittuosi ed ora neofascismo (o forse meglio per certi versi movimento nazionale rivoluzionario: v. agghiaccianti pubblicazioni prodotte) ma ugualmente non condivisibile laddove essa si fondava sull'impostazione della volontà dell'alto, sulla prevaricazione e sull'uso eventuale della forza come metodo di lotta politica.

Proprio l'introduzione di un ordinamento civile più giusto — *beninteso se correttamente applicato* — non può consentire, però, che, richiamando la coscienza antifascista o facendo leva su rancori non ancora sopiti, si ignorino alcuni dei fondamentali principi su cui tale ordinamento si fonda e cioè, che:

a) nessuno può essere ritenuto colpevole senza prove ma sulla base di un giudizio di probabilità o peggio di semplici congetture e supposizioni;

b) l'accertamento della responsabilità spetta soltanto al giudice naturale;

c) nessuno può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva e tanto meno in presenza di una sentenza assolutoria — anche se non definitiva;

d) anche il peggior criminale ha diritto a vedersi attribuire soltanto i reati effettivamente commessi. Quest'ultimo principio — che non pare possa essere messo in dubbio — serve a rispondere a quanti hanno affermato che, senza giustificato motivo, il ricorrente ha lamentato una lesione al diritto all'onore ed alla integrità morale del suo capostipite, della sua famiglia e sua personale nonché di tutti coloro che si riconoscono nella cultura fascista, essendosi in passato il Fascismo già disonorato. Quand'anche così fosse, non si vede perché il ricorrente e quanti si ispirino a quella ideologia debbano accettare passivamente un'accusa così infamante della quale non si sentono responsabili in difetto di prove certe.

È appena il caso di sottolineare, poi, come la difficoltà a reperire le prove di colpevolezza o, peggio, l'eventuale inefficienza dello Stato e dei Suoi Servizi, non autorizzati a sparare nel mucchio ed

a ricercare il capro espiatorio a tutti i costi.

Se tali premesse sono esatte, non può certo dirsi che, apponendo l'aggettivazione « fasciste » sulle lapidi nell'immediatezza dei fatti, senza che ovviamente in quel momento potessero conoscersi i colpevoli e senza che vi fosse la benché minima pronuncia da parte della Magistratura, si siano rispettati i principi sui quali il nostro ordinamento civile si fonda.

Né quale causa giustificatrice può adursi il fatto che, nel caso specifico, si sia voluto esprimere un giudizio storico di condanna del Fascismo e dei suoi metodi e non un giudizio di colpevolezza in senso giuridico: è lecito, infatti, esprimere un giudizio storico di condanna partendo da dati certi ed incontestati e non attribuendo in modo specifico la paternità di un crimine ben preciso in difetto di prove sicure.

Neppure può valere come causa esimente la circostanza che l'espressione « fascista » possa essere stata apposta sulla lapide, essendo essa divenuta, nell'accezione comune, sinonimo di violenza ed allo scopo di fare riferimento al terrorismo più bieco e di esaltare il martirio delle vittime.

Trattasi, infatti, di una prassi inaccettabile in quanto:

1) La parola « terrorismo » definito (v. Vocabolario della lingua Italiana Devoto-Oli) come « Metodo di Lotta, basato su violenze intimidatorie (uccisioni, sabotaggi, attentati dinamitardi ecc.) impiegato in genere da gruppi politici rivoluzionari » già di per sé in grado di esprimere il concetto della peggiore violenza e, comunque sia, è fenomeno sempre condannabile da qualunque parte provenga.

2) La violenza e la sua teorizzazione — ed è fatto notorio e facilmente documentabile — appartengono anche ad altre ideologie, sia pure con fini diversi.

3) L'aggettivazione sopra citata è potenzialmente in grado di generare confusione e di alterare la verità storica, ove, in via di ipotesi, venisse definitivamente esclusa la matrice fascista.

4) L'accettazione del principio secondo il quale può essere lecito attribuire, anche in difetto di prove certe, fatti gravissimi ad un determinato gruppo ideologico soltanto sulla base del convinci-

mento dei più che essi a tale gruppo siano riconducibili, è metodo, oltre che iniquo, certamente pericoloso: esso è infatti, in grado di suscitare tensioni sociali potendo provocare il risentimento di quanti tra coloro — facilmente identificabili nei rispettivi ambienti di vita o di lavoro — che gravitando in quella matrice politico ideologica, seppure in minoranza, non gradiscono vedersi attribuire senza prove non una generica condotta di prepotenza ed intolleranza ma la paternità di una strage con la sacralità e l'ufficialità che esprime una lapide.

Le considerazioni che precedono sono ancor più da condividersi alla luce della recente e notoria sentenza della Corte di Assise di Appello (sia pure non passata in giudicato) che ha assolti gli imputati neofascisti dal delitto di strage.

Sostiene, invero, l'Avvocatura di Stato che tale sentenza, di cui si riconosce per ora solo il dispositivo, è stata da taluni male interpretata in quanto il giudice d'appello ha confermato la statuizione di condanna degli imputati Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani per delitto di banda armata così come contestato in rubrica e, cioè, « perché costituivano, promuovevano ed organizzavano in Roma, Milano, Bologna, nel Veneto ed in altre zone del territorio nazionale una banda armata diretta alla realizzazione di una serie di attentati dinamitardi indiscriminati... e contro la stazione di Bologna ».

Da ciò — secondo gli estensori della memoria — « è lecito arguire » che la strage del 2 agosto « è stata effettivamente oggetto di una organizzata campagna terroristica attuata da una apposita banda neofascista alla quale hanno partecipato i quattro terroristi condannati per tale reato anche se, ciò nonostante, non si sono ravvisate prove (o prove tranquillizzanti) per attribuire sul piano delle responsabilità individuali, l'esecuzione del fatto delittuoso ad uno ovvero ad altro componente della banda ».

In sostanza, il ragionamento che viene fatto sembra essere il seguente: poiché gli anzidetti imputati hanno progettato di compiere in diverse città italiane una serie di attentati dinamitardi tra i quali uno alla stazione di Bologna, ergo anche la strage della stazione di Bologna è addebitabile alla banda neofascista di cui

essi fanno parte e lo sarebbe anche a loro se vi fossero prove sufficienti per attribuire l'esecuzione del fatto delittuoso all'uno ovvero all'altro componente della banda.

Tale ragionamento, però, non è immune da pecche sul piano probatorio, poiché attribuisce con criterio di certezza (e non di probabilità o possibilità) ad un determinato gruppo ideologico sia pure aberrante un episodio criminoso (tra l'altro per quanto consta stranamente neppure rivendicato, nonostante corrisponda alla metodologia di lotta proclamata da quel gruppo) sol perché esso è progettato (... cogitationis poena nemo patitur) e rientra nella sua strategia di violenza. Inoltre, se vi fosse veramente la certezza che la banda armata della quale i 4 imputati non solo fanno parte ma che (stando al capo di imputazione) essi hanno costituito, promosso ed organizzato, ebbe a compiere la strage, essi, quali promotori ed ispiratori, sarebbero stati riconosciuti colpevoli e condannati anche per tale delitto a prescindere dalla possibilità o meno di accertamento delle singole responsabilità sul piano dell'esecuzione materiale del fatto delittuoso.

2) *Sul periculum in mora.* — Non può esservi dubbio sul fatto che il pregiudizio ora lamentato si sia verificato sin dal momento in cui sulle lapidi fu inserita — senza che vi fossero prove certe e, quindi, ingiustificatamente la parola « fascista » e non a seguito della sentenza assolutoria — ma non ancora passata in giudicato — della Corte d'Assise d'Appello.

Il nostro ordinamento si basa, infatti, sul principio della presunzione di non colpevolezza dell'imputato (art. 27, comma 2 della Costituzione) fino a che non intervenga la sentenza definitiva di condanna e su tale presunzione di non colpevolezza non hanno inciso né la sentenza della Corte d'Assise di primo grado con la quale gli imputati neofascisti furono riconosciuti colpevoli anche del delitto di strage, né la sentenza di secondo grado con la quale, invece, essi furono assolti da tale delitto, ma non in modo definitivo.

Ora, se può convenirsi sull'affermazione dell'ammissibilità del ricorso allo speciale procedimento di cui all'art. 700 cod. proc. civ. sia prima del verificarsi dell'evento dannoso, sia nel corso del

momento produttivo del danno, sia allorché — come nel caso di specie — il pregiudizio si sia già prodotto onde impedire che esso sia potenzialmente fonte di ulteriori conseguenze dannose, va pur sempre evidenziato che in tale ultimo caso, dal verificarsi del fatto lesivo non deve essere trascorso un intervallo di tempo così lungo da rendere inammissibile oltretutto impossibile la tutela in via d'urgenza.

Non bisogna dimenticare, infatti che la lettera della norma citata (art. 700 cod. proc. civ.) per quanto oggetto di interpretazione estensiva, fa pur sempre riferimento ad un pregiudizio « imminente » che in lingua italiana (v. Vocabolario lingua it. Devoto-Oli) equivale a « prossimo a rivelarsi o ad avere luogo, atteso da un giorno all'altro » e, quindi, nell'immediatezza.

Tale requisito dell'imminenza, è, peraltro, confermato anche dalla *ratio* dell'anzidetta norma la quale consente tale rimedio cautelare soltanto allorché il danno temuto sia tale (per l'appunto, prossimo ed immediato) da non consentire di ottenere tempestiva tutela attraverso il ricorso ad un giudizio ordinario.

Nella fattispecie, ben avrebbe potuto, infatti, l'attuale ricorrente ottenere giustizia in un normale giudizio di cognizione ove si fosse tempestivamente attivato.

Anche sotto il profilo dell'irreparabilità l'istanza cautelare appare, però, inaccoglibile.

Non sembra, infatti, verosimile ritenere di portata irreparabile un pregiudizio che, in concreto, la parte che si assume lesa abbia tollerato per circa 10 anni (v. Pret. Roma 13 luglio 1987, in *Foro it.*, 1988, c. 2027; Pret. Taranto 15 luglio 1986, in *Giur. it.*, 1988, I, 2, c. 456; Pret. Montecchio 27 dicembre 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, p. 864; Pret. Monza 10 novembre 1986, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1986, n. 2083; Pret. Modena 5 febbraio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985).

Il che supera anche l'argomento teorico avanzato dalla difesa del ricorrente dell'irreparabilità *in re ipsa* del giudizio arrecato a diritti a contenuto non patrimoniale.

Inoltre, anche a voler condividere tale ultima affermazione senza tener conto della situazione concreta, si arriverebbe all'assurdo di rendere in siffatta materia

la tutela d'urgenza sempre possibile e, quindi, di sostituire tale tutela a quella ordinaria anche in assenza dell'immediatezza del fatto lesivo.

D'altro canto, se anche il pregiudizio lamentato fosse realmente irreparabile, proprio per tale motivo il giudice non potrebbe a distanza di dieci anni porre rimedio ad una situazione già da tempo compromessa.

In conclusione, pertanto, non sembra né corretto sotto il profilo giuridico, né opportuno stante la non definitività della sentenza assolutoria della Corte di Assise d'Appello, incidere con provvedimento reso in via d'urgenza su una situazione ormai consolidatasi nel tempo anche per l'ininterrotta acquiescenza manifestata nel ricorrente, il che non esclude, tuttavia la possibilità di tutela giudiziaria, in via ordinaria o anche, eventualmente, in via d'urgenza qualora però sopravvenisse un fatto nuovo quale ad esempio il passaggio in giudicato della sentenza assolutoria citata.

È appena il caso di sottolineare poi, stante la chiara evidenza e pur con le riserve sopra avanzate che una eventuale sentenza di condanna renderebbe invece l'aggettivazione apposta compatibile con la verità storica e quindi del tutto giustificata.

Sembra equo alla luce della soluzione accolta disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M. — a) respinge il ricorso per difetto del presupposto del giudizio imminente ed irreparabile;

b) dichiara integralmente compensate le spese di lite.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'ordinanza della Pretura di Bologna, pur respingendo il ricorso proposto ex art. 700 cod. proc. civ., per difetto del presupposto del pregiudizio imminente ed irreparabile, afferma la legittimazione attiva e l'interesse ad agire della famiglia Mussolini a tutela dell'onore e dell'integrità morale di Benito Mussolini, per impedire che, con la lapide posta a ri-

cordo della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, recante l'iscrizione « vittime del terrorismo fascista », venga attribuita, in assenza di prove certe, la paternità di quel grave eccidio al movimento ideologico fondato dal proprio capostipite.

1. Per quanto riguarda il profilo della legittimazione degli stretti congiunti ad agire a tutela dell'onore della persona defunta, l'ordinanza aderisce a quel filone dottrinario prevalente che, partendo dal presupposto della intrasmissibilità dei diritti della personalità, riconosce il fondamento di quella legittimazione in un diritto proprio dei congiunti, scomponibile nei due distinti aspetti del sentimento di pietà verso il defunto e dell'offesa all'onore dei medesimi familiari, collegata all'offesa alla memoria del defunto (in questo senso, v. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, tr. CICU-MESSINEO, IV, Milano, 1982, 260 ss.; SANTINI, *Onore*, voce del *Noviss. Dig. it.*, Torino, 1957, 937, n. 3; GARUTTI, *Il diritto all'onore e la sua tutela civilistica*, Padova, 1985, 24).

Una lettura del fondamento della legittimazione ad agire dei familiari della persona defunta riconducibile alla titolarità *iure proprio* o *ratione familiae* di un interesse non patrimoniale dei soggetti legittimati appare coerente anche con quanto disposto, sempre a tutela di diritti della personalità, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore, agli artt. 23, 93 e 96, in cui si prevede la possibilità per i congiunti di agire a tutela del diritto morale dell'autore ed in altre situazioni in cui vengano lesi rilevanti aspetti della personalità dell'autore, quali l'onore, il decoro, la reputazione o l'intimità della sfera privata. Il potere di agire, in questi casi, pare essere conferito a tutela dell'interesse proprio di ciascuno dei familiari indicati, a difendere la personalità dell'autore dopo la sua morte e la giurisprudenza ha affermato che ciascuno di essi potrà agire disgiuntamente, senza necessità dell'adesione di tutti gli altri (v., in tal senso, App. Roma 10 ottobre 1989, in questa *Rivista*, 1990, 107; in dottrina, sul tema, cfr. ASCARELLI, *Teoria della concorrenza e dei beni immateriali*, 3^a ed., Milano, 1960, 761; PUGLIATTI, *Sulla natura del diritto morale d'autore*, in *La proprietà nel nuovo dirit-*

to, Milano, 1964, 347; MANCA GRAZIADEI, *Il diritto di autore in Italia, Francia e Germania: vicende post mortem auctoris*, in *Dir. aut.*, 1987, 220).

Secondo una diversa opinione (MESSINA S. jr., *Teoria generale dei delitti contro l'onore*, Roma, 1953, 44, ss.), il potere d'agire spetta ai prossimi congiunti sulla base dell'interesse che essi hanno verso il valore della personalità del defunto, leso dalle offese, interesse che può non corrispondere affatto ad un sentimento di pietà ma piuttosto essere un interesse economico.

Altri ritengono, invece, che il potere di agire per la tutela dell'onore sia trasmissibile *mortis causa*, pur trattandosi di una « trasmissibilità sui generis » e rispondente a « regole diverse da quelle operanti nella successione dei rapporti patrimoniali », evitando così di « doverci riferire alla *fictio* di un non dimostrabile (e irrilevante) sentimento di pietà per il defunto » (v. DOGLIOTTI, *Le persone fisiche*, in *Trattato Rescigno*, 2, I, Torino, 1982, 137; LIOTTA, *Onore*, voce dell'*Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 204; VERCELLONE, *Personalità (diritti della)*, voce del *Noviss. Dig. it.*, XII, Torino, 1965, 1027).

2. Nel merito della fattispecie, la decisione si segnala, principalmente, per l'affermazione della lesività per l'onore e l'integrità morale del « fondatore ed ispiratore » dell'ideologia fascista e dei suoi stretti congiunti, della attribuzione a quella matrice ideologica di un grave crimine, in assenza di prove certe ed anzi in presenza di una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, seppure non ancora passata in giudicato, di assoluzione degli imputati neofascisti per il delitto di strage. Apporre l'aggettivo « fascista » sulla lapide, nell'immediatezza dei fatti e senza conoscere i colpevoli, ha comportato, pertanto, il mancato rispetto di principi fondamentali del nostro ordinamento, fra i quali, primario, quello secondo cui nessuno può essere considerato colpevole siano alla condanna definitiva. « Né può addursi, quale causa giustificatrice, il fatto che, nel caso specifico, si sia voluto esprimere un giudizio storico di condanna del Fascismo e dei suoi metodi e non un giudizio di colpevolezza in senso giuridico: è lecito, infatti, esprimere un giudizio storico di condan-

na partendo da dati certi ed incontestati e non attribuendo in modo specifico la paternità di un crimine ben preciso in difetto di prove sicure ». D'altra parte, sempre secondo l'ordinanza del Pretore di Bologna, non può neppure essere accettato l'uso dell'espressione « fascista », nell'accezione divenuta comune come sinonimo di violenza (Nel senso di ritenere ingiuria l'epiteto « fascista », v., Cass. 12 agosto 1986, n. 8429, in *Riv. pen.*, 1986, 962; Pret. pen. Milano 7 maggio 1984, in *Riv. giur. lav.*, 1984, IV, 451) in quanto, da un lato, « la violenza e la sua teorizzazione appartengono anche ad altre ideologie » e, dall'altro, « l'aggettivazione sopra citata è potenzialmente in grado di generare confusione e di alterare la verità storica ».

Le questioni emergenti dal caso in esame sono quelle relative all'interesse al rispetto della verità, la cui alterazione determina l'attivarsi dei meccanismi di tutela predisposti dall'ordinamento, ed ai diritti che risultano lesi dall'attribuzione a qualcuno di un fatto non vero, o la cui verità non risulti accertata.

Sotto questo profilo vengono, pertanto, in considerazione il diritto all'identità, seppure nell'ordinanza non ci si faccia esplicito riferimento, come diritto ad una rappresentazione veritiera di se stessi ed il diritto alla reputazione, commisurato al giudizio dei consociati, nel loro punto d'intersezione, dato da quell'area in cui la falsa rappresentazione determina la riprovazione sociale.

In tema di tutela dell'onore, della reputazione e dell'identità delle persone sono assai incerti i confini delle nozioni, degli interessi protetti e delle modalità con cui essi possano essere lesi, questioni che sono state negli ultimi anni oggetto di un'attenta analisi da parte della dottrina civilistica e di una ricca elaborazione giurisprudenziale.

Onore, reputazione ed identità, che individuano rilevanti profili della personalità, rappresentano tre distinte situazioni soggettive, la cui autonomia è stata da tempo messa in rilievo.

La dottrina più recente, infatti, impegnata in una ricostruzione della tutela civilistica dell'onore e della reputazione sempre più svincolata dall'area penalistica, nel rifiutare la concezione secondo cui si individuano nell'onore un aspetto oggettivo ed uno soggettivo, inglobando

il concetto di reputazione, ha evidenziato la necessità di separare i due concetti, dei quali il primo attiene alla sfera psichica del titolare ed il secondo alla rappresentazione nella sfera psichica di una generalità di soggetti, della personalità del titolare. L'onore viene, così, ad essere definito quale sentimento del proprio valore e la reputazione riferita alla stima dei consociati (v., ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, 97 ss. V., anche, DE CUPIS, *op. cit.*, 251 ss.; GARUTTI, *op. cit.*, 11 ss.; LIOTTA, *op. cit.*, 203; DE SANCTIS RICCIARDONE, *Onore (disciplina privatistica)*, voce *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, 1).

Come ulteriore elaborazione del diritto all'onore ed alla reputazione, si è affermato il diritto all'identità personale (cfr. Pret. Roma (ord.) 2 giugno 1980, in *Foro it.*, 1980, I 2046, con nota di PARDOLESI; Pret. Roma (ord.) 11 maggio 1981, *ibidem*, 1981, I, 1737, con nota dello stesso autore), del quale, tuttavia, è indiscussa l'autonomia, nonostante i molteplici punti di contatto con gli altri due diritti. Intorno agli anni '70 veniva messo a fuoco lo specifico interesse di ogni individuo ad essere riconosciuto nella sua vera identità e prendeva corpo nell'esperienza giurisprudenziale l'esigenza di tutela di questo interesse nella sua massima estensione, comprensiva del patrinomio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico professionale della persona (si veda, a questo proposito, l'importante sentenza della Corte di Cass. 22 giugno 1985, 3769, in questa *Rivista*, 1985, 965, con nota di FIGONE, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1985, I, 647, con nota di ZENO-ZENCOVICH, in *Giust. civ.*, con note di MACIOCE e di DOGLIOTTI. Per un'ampia rassegna sul tema dell'identità personale, v., IANNOLO-VERGA, *Il diritto all'identità personale*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1987, II, 453. In generale, DE CUPIS, *op. cit.*, 399 ss.; DOGLIOTTI, *op. cit.*, 98 ss.; AA.VV., *Il diritto all'identità personale*, Padova, 1981; GIACOBBE, *L'identità personale tra dottrina e giurisprudenza. Diritto sostanziale e strumenti di tutela*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1983, 810 ss.; MACIOCE, *Tutela civile della persona e identità personale*, Padova, 1984; BAVETTA, *Identità (diritto alla)*, voce *Enc. dir.*, XIX, Milano, 1970, 953 ss.).

Se viene riconosciuto un diritto di ciascun individuo ad essere rappresentato per quello che è e che è stato e, contestualmente, un obbligo per i consociati di non stravolgere l'identità del soggetto e non alterare la verità storica delle vicende della sua vita, è possibile configurare una lesione alla verità della persona (identità), indipendentemente da una lesione alla sua integrità morale, come pure è possibile ledere l'onore di una persona senza alterare l'identità (cfr. TOMMASINI, *L'identità personale tra immagine e onore; autonomia del valore ed utilità dello schema*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 95. In giurisprudenza, v., Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, *cit.*; Trib. Roma 7 novembre 1984, in questa *Rivista*, 1985, 215, con nota di RICCIUTO; Trib. Roma 23 maggio 1988, *ibid.*, 1989, 919, con nota di RICCIUTO).

Nell'individuare le differenze e le contiguità tra le nozioni di identità e reputazione, si è osservato che « mentre l'identità attiene solo al momento gnoseologico del rapporto di un soggetto con gli altri, potendosi risolvere in conseguenze positive negative o neutre, la reputazione attiene al momento critico, nel quale da una conoscenza si trae un giudizio positivo o negativo; ed è solo in questo momento che vi è sovrapposizione fra lesione dell'identità e lesione della reputazione, in una relazione di *minus a maius*, quando una falsa conoscenza determina un giudizio di disvalore ». (v. ZENO-ZENCOVICH, *op. cit.*, 363. Con riguardo al rapporto tra onore reputazione e identità personale, v. DOGLIOTTI, *Identità personale, onore, reputazione e diritto al nome*, in questa *Rivista*, 1985, 579; ID., *Tutela dell'onore, identità personale e questioni di compatibilità*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 965; ZENO-ZENCOVICH, *Onore reputazione e identità personale*, in *La responsabilità civile*, a cura di ALPA e BESSONE, Torino, 1987).

Nella vicenda che ci interessa si affaccia anche un ulteriore profilo. Vi si lamenta un'offesa al « fondatore ed ispiratore » dell'ideologia fascista e ci si chiede, allora, quale sia il limite entro il quale il « padre » di un'ideologia o di una teoria resti legato anche ai successivi sviluppi di essa e possa pertanto « rispondere » delle azioni che in nome di quella ideologia vengano compiute ovvero chiedere tutela contro le offese da essa subi-

te. Il problema è complesso ed attiene anche ad ambiti diversi da quello giuridico.

L'analogia richiamata nell'ordinanza per suffragare la tesi accolta conferma le perplessità. Si legge, infatti, che « Analogamente, se ad esempio, per assurdo taluno volesse affermare che gli psicanalisti (e, quindi, la psicanalisi) distruggono la personalità dei pazienti con riferimenti ai casi trattati, ben potrebbero i discendenti diretti di Freud insorgere ed agire in giudizio a tutela della memoria del fondatore della psicanalisi e della loro sensibilità di riflesso ingiustamente offesa ». Si palesa qui anche il problema del conflitto fra i diversi interessi e la opportunità di un vigilante controllo sul loro bilanciamento ad evitare che la tutela accordata a taluni di essi comporti il sacrificio grave di altri, rappresentativi di rilevanti aspetti della persona, quali possono essere l'interesse alla libera manifestazione del pensiero e del giudizio nei confronti delle idee e dei fatti della storia.

3. In merito al difetto dei presupposti per ottenere la tutela in via d'urgenza, nell'ordinanza si esclude la sussistenza dell'imminenza e della irreparabilità del pregiudizio allorché, per l'acquiescenza della parte lesa, la situazione pregiudizievole si sia protratta per un intervallo di tempo di dieci anni.

Sul punto, nello stesso senso, si vedano, Pret. Modena 5 febbraio 1985, in *Giur. ann. dir. ind.*, 1985, 441; Pret. Montecchio 7 dicembre, 1985, *ibidem*, 865; Pret. Monza 10 novembre 1986, *ivi*, 1986, 727; Pret. Taranto 15 luglio 1986, in *Foro it.*, 1987, I, 616; Pret. Roma 13 luglio 1987, *ivi*, 1988, I, 2027.

In senso contrario, Pret. Milano, 18 gennaio, 1986, in *Lavoro '80*, 1986, 122; Pret. Milano 17 aprile 1985, *ivi*, 1985, 140; nonché, LANFRANCHI, *Diritti dei lavoratori, cassa integrazione guadagni e provvedimenti d'urgenza*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, II, 656 ss.

MARGHERITA BIANCHINI